

COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Piazza Marconi, 1 - cap 40010 - Provincia di Bologna
C.F. 80014630372 - P.IVA 00702211202
Tel. 051/828156 - Fax 051/829182

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

TESTO COORDINATO

Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 25.3.99

Controllato dal CO.RE.CO. di Bologna il 6.4.99 al Prot. n. 2920

Ripubblicato all'Albo per quindici giorni dal 28.4.99 al 13.5.99.

Modificato con deliberazione n. 67/C.C. del 14.12.1999, controllato dal CO.RE.CO. di Bologna il 23.12.99 al Prot. n. 11378.

Modificato con deliberazione n. 17/C.C. del 27.2.2002, esecutiva il 2.4.2002.

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 5.4.2002 al 20.4.2002

Modificato con deliberazione n. 16/C.C. del 26.2.2004

Ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni dal 9.4.2004 al 24.4.2004

Modificato con deliberazione n. 12/C.C. del 21.2.2005

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 16.6.2005 all'1.7.2005

Modificato con deliberazione n. 15/C.C. del 15.2.2007

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 15.3.2007 al 30.3.2007

Modificato con deliberazione n. 4/C.C. del 17.1.2008

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 13.2.2008 al 28.2.2008

Modificato con deliberazione n. 64/C.C. del 18.12.2008

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 29.1.2009 al 13.2.2009

Modificato con deliberazione n. 7/C.C. dell'11.2.2010

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dall'8.3.2010 al 23.3.2010

Modificato con deliberazione n. 9/C.C. del 17.2.2011

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 9.3.2011 al 24.3.2011

Modificato con deliberazione n. 30/C.C. del 07.05.2013

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 29.05.2013 al 13.06.2013

Modificato con deliberazione n. 20/CC del 17.04.2014

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 24.04.2014 al 09.05.2014

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 10.05.2014 al 26.05.2014

Modificato con deliberazione n. 22/CC del 28.05.2015

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 12.06.2015 al 27.06.2015

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito e scopo del regolamento
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali
- Art. 4 - Agevolazioni tributarie
- Art. 5 - Aliquote e tariffe

TITOLO II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE **CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE**

- Art. 6 - Forma di gestione
- Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI

- Art. 8 - Dichiarazione tributaria
- Art. 9 - Attività di controllo
- Art. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

CAPO III - PROCEDIMENTO D'ACCERTAMENTO

- Art. 11 - Avviso di accertamento
- Art. 12 - Notificazione a mezzo posta

CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 13 - Contenzioso
- Art. 14 - L'autotutela
- Art. 15 - Accertamento con adesione

TITOLO III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 16 - Riscossione
- Art. 17 - Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 18 - Rimborsi e compensazioni
- Art. 19 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

TITOLO IV: SANZIONI E INTERESSI

- Art. 20 - Determinazione delle sanzioni
- Art. 20bis - Interessi
- Art. 21 - Cause di non punibilità
- +

TITOLO V: NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 22 - Norme finali
- Art. 23 - Disposizioni transitorie

**Allegato "A" REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI**

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione
- Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale
- Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire
- Art. 7 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 8 - Perfezionamento della definizione
- Art. 9 - Effetti della definizione
- Art. 10 - Riduzione delle sanzioni
- Art. 11 - Norme finali e transitorie

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende:

a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell'obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'Ufficio comunale e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;

f) per "regolamento", il presente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Art. 2 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, ed alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 3 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Art. 4 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, s'intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che la prevede, non abbia carattere cogente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, sono esonerate dal pagamento dei seguenti tributi comunali: Imposta di pubblicità - Diritti pubbliche affissioni, ICI. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'Organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, nè a sgravio di quanto già iscritto a ruolo. Per quanto riguarda l'Imposta Comunale sugli Immobili, l'esenzione dal pagamento, si applica esclusivamente nel caso in cui si verifichi la circostanza del contemporaneo possesso e utilizzo da parte della ONLUS.

4. Qualora la legge od i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta e resa, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, Legge n. 127/97. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Art. 5 - Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto della normativa vigente.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

3. Qualora il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario venga prorogato dal legislatore oltre il 31 dicembre ed in assenza di diversa disposizione legislativa, il termine per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è prorogato al 16 luglio dell'anno di riferimento dell'imposta.

4. Il versamento minimo dell'imposta comunale sulla Pubblicità dovuto annualmente e del diritto sulle pubbliche affissioni è stabilito in €. 4,00, pertanto fino a concorrenza di tale importo il tributo non è dovuto.

Totolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile od economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi; il Comune potrà valutare la possibilità della gestione associata.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-economici e, per i soggetti obbligati all'iscrizione nell'albo istituito dall'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova dell'iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.

4. Abrogato

Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

d) dispone i rimborsi;

e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;

f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 14, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art. 15;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Capo II - DENUNCE E CONTROLLI

Art. 8 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

4. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purchè non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Art. 9 - Attività di controllo

1. L'Ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

3. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

4. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei

programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

6. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.

Art. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.

2. In particolare, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 11 - Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalle relative norme e/o dagli appositi regolamenti comunali.
3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 12 – (Notificazione a mezzo posta) Abrogato

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 13 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni, mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo: proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

4. Per le controversie tributarie, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

Art. 14 - L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al

contribuente ed al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonchè all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 15 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili e come disciplinato dall'apposito Regolamento allegato al presente atto, sotto la lettera "A", del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Titolo III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 16 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, s'intendono applicate le norme di Legge.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Abrogato

Art. 17 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Qualora l'importo risultante dall'avviso di accertamento, o anche cumulativamente da più avvisi, sia superiore a 200,00 euro, il contribuente, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, previa comunicazione all'Ufficio Tributi, può chiedere che il versamento delle somme dovute venga effettuato in maniera dilazionata e rateizzata. Il Funzionario Responsabile del tributo, può concedere dilazioni e rateizzazioni con le seguenti modalità, se non diversamente previsto dal regolamento specifico del singolo tributo:

- a) dilazione fino a 2 mesi, con rateizzazione fino a 4 rate mensili per importi superiori a 200,00 euro;
- b) dilazione fino a 4 mesi, con rateizzazione fino a 10 rate mensili per importi superiori a 500,00 euro;
- c) dilazione fino a 4 mesi, con rateizzazione fino a 24 rate mensili per importi superiori a 5.000,00 euro;
- d) dilazione fino a 4 mesi, con rateizzazione fino a 30 rate mensili per importi superiori a 15.000,00 euro.

Il pagamento rateizzato o differito comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme versate oltre il termine di scadenza ordinaria e per il periodo di rateizzazione e di effettivo differimento. Per le richieste di rateizzazione e differimenti che superano 10.000,00 euro dovrà essere costituita apposita fideiussione bancaria. In caso di richiesta di rateizzazione o differimento, il mancato pagamento di una delle rate comporta la perdita del beneficio e il pagamento del debito residuo in unica soluzione.

3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 18 – Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 14, comma 1, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU ovvero con credito e debito TASI, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

Art. 19 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria o degli interessi, non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno d'imposta, non superi €12,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97, e di cui all'art. 9 del presente Regolamento e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite. Tale limite di esenzione si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

2. Non si procede al rimborso dei tributi per singole somme d'importo inferiore a € 12,00 (interessi compresi).

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento od alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

4. Sono fatti salvi i diversi limiti stabiliti dai regolamenti per le singole imposte.

Titolo IV: SANZIONI E INTERESSI

Art. 20 - Determinazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono determinate dal funzionario responsabile del tributo.

2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi, come indicati nel precedente comma 1 e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili).

Art. 20bis - Interessi

1. A norma dell'art.1 comma 165 della Legge 296 del 27/12/2006, la misura annua del tasso di interesse da applicare ai rapporti di imposta pendenti al 01/01/2007 relativamente a tutti i tributi comunali viene determinata nella stessa percentuale del tasso legale vigente alla data di approvazione della presente deliberazione.

2. Si individua il tasso di interesse legale in vigore al 1° gennaio di ciascun anno quale misura del tasso di interesse da applicare per i tributi locali per i periodi di imposta successivi a quello di approvazione della presente deliberazione.

Art. 21 - Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Titolo V: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 23 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal **1° gennaio 1999**.

Allegato "A" al Regolamento
Generale delle Entrate Tributarie
Comunali (art. 17) approvato con
delibera di C.C. n. 9 del 25.3.1999

***REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI***

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 15 del Regolamento generale delle entrate tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili e secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi od infondati.

Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale.

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, attua le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 218/1997.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e

simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera (a mezzo raccomandata a.r. o consegnandola direttamente all'Ufficio Protocollo), indicando il proprio recapito telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza purchè questa rientri nell'ambito d'applicazione dell'istituto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

5. Il contribuente decade dal beneficio della sospensione dei termini utili per l'impugnazione qualora l'ufficio notifichi formale provvedimento di diniego dell'istanza di accertamento con adesione o di esito negativo della procedura di accertamento con adesione intrapresa.

Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. A richiesta dell'interessato e qualora la somma dovuta sia superiore a £. 20.000.000 (ventimilioni), (pari a EURO 10.329,13), è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6 (sei), previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.

Art. 9 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'art. 11 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali (entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello cui si riferisce il tributo), nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, nè dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 10 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura indicata dall'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un sesto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede d'iscrizione a ruolo.

Art. 11 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007. conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.